

Repubblica Italiana

**COMUNE DI MONFALCONE**

N. Rep. com.le

**SCHEMA DI**

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA, SENZA  
VINCOLO DI ESCLUSIVA, DI FARMACI, SPECIALITA'MEDICINALI, E  
PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI**

**CIG N.** \_\_\_\_\_

L'anno **duemilaventifre**, addì **\*\*\* ( \*\*\*\*\* )** del mese di **\*\*\*\*\***, a Monfalcone,  
nella sede comunale. -----

**AVANTI A ME**

dott. Luca Stabile, Segretario Generale del Comune di Monfalcone,  
autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica  
amministrativa, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di  
comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge

**SONO COMPARI**

da una parte:

- 1) dott. \_\_\_\_\_, nato a **\*\*\*\*\* \*\* (\*\*)** il **\*\*.\*\*\*\*\*\***, ... del **COMUNE DI  
MONFALCONE** con sede in Piazza della Repubblica n. 8, c.f. 00123030314,  
la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune  
che rappresenta, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità  
anche "Comune", all'altra parte:

- 2) sig. **\*\*\*\*\***, nato a **\*\*\*\*\* (\*\*)** il **\*\*.\*.\*\*\*\***, C.F. **\*\*\*\*\***, i/lal  
quale interviene in questo atto, in qualità di rappresentante della ditta  
**\*\*\*\*\***, Codice Fiscale, P. IVA **\*\*\*\*\***, con sede legale a

\*\*\*\*\* cap. \*\*\*\*\*, via \*\*\*\*\* n. \*\*\*, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di \*\*\*\*\*, Repertorio Economico Amministrativo al n. \*\*\*\*\* dd. \*\*\*\*\*, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della \*\*\*\*\*, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", (ev.: giusta procura speciale n. \*\*\*\*\* dd. \*\*. \*\*. \*\*\*\*\*, allegata al presente atto sub "A").

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

#### **PREMETTONO**

- che con determinazione n. \*\*\* dd. \*\*\*\*\* si approvava l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura ordinaria senza vincolo di esclusiva, di:

A. Medicinali a brevetto valido in corso classificati dall'AIFA in classe A, ovvero completamente a carico del SSN (Specialità medicinali originali di fascia A);

B. Medicinali a brevetto valido in corso classificati dall'AIFA in classe C, ovvero completamente a carico del cittadino (Specialità medicinali originali di fascia B);

C. Medicinali equivalenti a brevetto scaduto (generici) e classificati dall'AIFA in classe A, ovvero soggetti al prezzo di riferimento. Il SSN rimborsa il costo del farmaco equivalente a prezzo più basso e pone a carico del cittadino la differenza tra il farmaco e il generico più conveniente (Farmaci generici di fascia A);

D. Medicinali equivalenti a brevetto scaduto (generici) e classificati dall'AIFA in classe C, ovvero soggetti al prezzo di riferimento. Sono

totalmente a carico del paziente e hanno un costo minore a quelli del punto 2 dei quali sono equivalenti (Farmaci generici di fascia C);

E. Medicinali senza obbligo di prescrizione denominati OTC (Over The Counter). Sono prodotti a prezzo libero e vendibili in regime di concorrenza ai sensi del decreto Bersani. Sono venduti anche negli esercizi commerciali e nei corner della GDO (Farmaci OTC);

F. Medicinali senza obbligo di prescrizione denominati SOP (Senza Obbligo di Prescrizione). Sono prodotti a prezzo libero e vendibili in regime di concorrenza ai sensi del decreto Bersani. Sono venduti anche negli esercizi commerciali e nei corner della GDO (Farmaci SOP);

G. Farmaci e parafarmaci veterinari;

H. Dispositivi medici;

I. Parafarmaci quali integratori alimentari, cosmetici, prodotti fitoterapici e galenici;

J. Altro materiale sanitario, a titolo esemplificativo medicinali omeopatici, presidi medico chirurgici, ossigeno terapeutico, emollienti, detergenti, alimenti e prodotti per la prima infanzia, alimenti speciali (diabetici, celiaci, dializzati, ipocalorici ecc.), prodotti per l'igiene. Sono prodotti a prezzo libero venduti anche nelle parafarmacie e nei corner della GDO e nel caso dei parafarmaci anche al di fuori di queste strutture e quindi in assenza del farmacista.

a favore delle Farmacie comunali 1 e 2 di Monfalcone, da svolgersi nel rispetto del Capitolato speciale d'appalto e dell'Offerta economica presentata dagli aggiudicatari del presente accordo quadro, per il

regolare funzionamento delle farmacie comunali e per il periodo a decorrere dal 01/03/2024 e fino al 28/02/2026, e si approvavano i documenti di gara. Ai sensi del capitolato di gara l'appalto potrà prevedere un rinnovo per ulteriori 24 mesi ed una proroga tecnica di massimo 6 mesi;

- che, con determinazione dirigenziale n. \*\*\* dd. \*\*\*\*\*, il servizio è stato aggiudicato definitivamente all'Appaltatore \*\*\*\*\*, con sede a \*\*\*\*\* in via \*\*\*\*\* n. \*\*, per l'importo \*\*\*\*\* di € \*\*\*\*\*, IVA € \*\*\*\*\*, e quindi complessivamente € \*\*\*\*\*, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare pur non essendo allegata;

- che, con la medesima determinazione n. \*\*\*\*\* dd. \*\*\*\*\*, si approvavano i verbali di gara e si impegnava la relativa spesa a favore dell'appaltatore;

- che, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva di \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_, depositato agli atti del Comune, la ditta appaltatrice è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori con I.N.P.S. e I.N.A.I.L. di Brescia;

- che la ditta appaltatrice risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- che la ditta ..... ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, la dichiarazione circa la propria composizione societaria e quanto ivi previsto e che si trova depositata agli atti del Comune;

- Vista l'informazione antimafia della Prefettura di \*\*\*\*\* dd. \*\*\*\*\*, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 .

**TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO**

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente contratto ha come oggetto fornitura ordinaria senza vincolo di esclusiva, di farmaci, medicinali, prodotti galenici, omeopatici, presidi ed articoli parafarmaceutici, specialità e prodotti per uso veterinario e prodotti da banco in genere per il regolare funzionamento delle farmacie comunali. La fornitura ad esecuzione ordinaria e continuativa si intende riferita a quei prodotti ascrivibili alle suddette categorie che, per motivi organizzativi e gestionali generali di approvvigionamento oltre che di urgenza derivanti dalla necessità di soddisfare la domanda all'utenza, non risulta conveniente richiedere alle case produttrici, come previsto dal vigente Regolamento per la gestione delle farmacie comunali.

Ai fini della corretta esecuzione del contratto, l'appaltatore è tenuto a garantire quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare pur non essendo allegata

## **ART. 2 - DURATA**

Il contratto ha la durata massima di mesi 24 (ventiquattro), a decorrere presumibilmente dalla data del 01/03/2024. In ogni caso il contratto avrà termine al raggiungimento dell'importo stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, anche se non decorso il termine predetto.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare alla scadenza il presente contratto per la medesima durata, dopo aver effettuato una valutazione delle condizioni della fornitura in essere al momento e qualora non siano intervenute variazioni normative riguardanti il sistema di remunerazione della filiera del farmaco.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza

obbligo di disdetta.

Il contratto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo appaltatore.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice nei seguenti casi:

a) la durata può essere prorogata fino ad ulteriori 6 mesi per un valore presunto di € \_\_\_\_\_,00 su comunicazione scritta della Servizio;

b) nell'ipotesi in cui, prima del decorso del termine di scadenza, anche eventualmente prorogato ai sensi della precedente lettera a), al Fornitore potrà essere richiesto di accettare, alle stesse condizioni, l'incremento di tale importo fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 106, comma 12 del Codice;

c) Per quanto attiene il presente contratto, la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non ha rilevanza in quanto l'aggiornamento avviene in maniera automatica secondo le disposizioni normative riguardanti il sistema di remunerazione della filiera del farmaco.

### **ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO**

La fornitura è disciplinata dalle condizioni previste dal capitolato di gara.

### **ART. 4 - PREZZO**

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Monfalcone alla ditta appaltatrice per l'adempimento del presente contratto è fissato in complessivi Euro \*\*\*\*\* + IVA al \*\*\* % pari ad € \*\*\*\*\* per un importo complessivo di € \*\*\*\*\* , alle condizioni tutte del citato Capitolato d'appalto. Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere gestionale. Gli sconti da applicare alle varie tipologie di prodotti ordinati dal Comune di Monfalcone sono quelli dichiarati in sede di gara nel modello Offerta Economica, che le parti dichiarano di conoscere.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. -----

#### **ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento delle forniture rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente di fattura elettronica.

Il documento fiscale dovrà essere emesso dopo l'avvenuta verifica di conformità o l'emissione di attestazione di regolare esecuzione. In ogni caso il tempo previsto per la verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione sospende il tempo previsto per il pagamento della fattura, in caso essa pervenga in anticipo. In sede di verifica di conformità verrà applicata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30 c. 5-bis del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016). Ai sensi di precisazione emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 24 aprile 2013 è facoltà dell'impresa emettere fatture che evidenziano un corrispettivo già decurtato della ritenuta di garanzia.

2. Per gli altri adempimenti si faccia riferimento all'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 6 - PENALITA'**

In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura, come successivamente disciplinata, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate dall'Amministrazione stessa di volta in volta.

In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione della penalità di € 250,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale doppia, oppure l'adozione di misure più severe.

Per le inadempienze più gravi, l'Amministrazione comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il

preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.

Costituiscono inoltre grave inadempienza:

- 1) la consegna di medicinali scaduti;
- 2) la mancata effettuazione della fornitura o l'effettuazione in modo non conforme alle condizioni di cui al presente capitolato d'onori;
- 3) ripetuti e reiterati ritardi nella consegna.

L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'Appaltatore.

Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall'Appaltatore.

Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Per quanto non previsto da questo articolo, si rinvia all'art. 298 D.P.R. 207/2010.

#### **ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione del contratto si rinvia all'art. 73 del D.Lgs. 50/2016

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nei seguenti casi:

- 1) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si

verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

3) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;

4) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);

5) la consegna di un numero di referenze uguale o inferiore all'80% rispetto al numero di quelle ordinate per più di dieci ordinativi in un mese;

6) l'interruzione del servizio per più di tre giorni consecutivi;

7) altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall'articolo 108 D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante dall'eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR.

In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.

#### **ART. 9 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

3. L'appaltatore e il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore (se c'è subappalto) o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione

appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).

5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

#### **ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZA ASSICURATIVA**

A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, gli Operatori Economici aggiudicatari dell'accordo quadro in oggetto, dovranno costituire una garanzia, a loro scelta ed in proporzione alle quote di fornitura di prodotti farmaceutici attribuiti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 92 commi 2 e 3 (garanzia provvisoria) pari al 10% dell'importo di contratto fatto salvo quanto disposto dall'art. 103 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c. 7 per la garanzia provvisoria. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 codice civile.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui l'Amministrazione abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

La Ditta ha inoltre provveduto nella misura del ... sull'importo complessivo netto d'appalto mediante fideiussione assicurativa n. \*\*\*\*\* dd. \*\*\*\*\*, completa di appendice (eventuale.) n. 1 dd. \*\*\*\*\* per l'importo pari ad € \*\*\*\*\*, emessa dalla \*\*\*\*\* Agenzia di \*\*\*\*\*, come previsto dall'art. 17 del Capitolato di gara, ad assolvere ad ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'impresa aggiudicataria solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

L'Appaltatore ha presentato copia della polizza assicurativa \_\_\_\_\_ con la compagnia \_\_\_\_\_ rispettante i

massimali e le estensioni previste all'art. 17 del Capitolato speciale.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

L'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto la copertura assicurativa richiesta. Qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolve immediatamente di diritto es art. 1456. Del Codice Civile. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Unità Operativa "Gare e Contratti" entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

L'appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all'Unità Operativa "Contabilità Fiscale ed Economica" al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

#### **ART.11 - NORMATIVA DEL SETTORE**

Per quanto non specificamente previsto nel capitolato, si rimanda alle norme del Codice Civile, a quelle in vigore per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Regolamento Comunale dei Contratti, ed alla normativa di settore.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori

a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle sopracitate norme comportamentali potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

Nella raccolta e trattenuta dei dati degli utenti, la ditta dovrà attenersi alle vigenti normative sulla "privacy", L. 196/2003 e regolamento UE 679/2016.--

#### **ART. 12 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico della DITTA APPALTATRICE. -----

#### **ART. 13 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutti gli effetti del presente atto l'appaltatore elegge domicilio c/o la propria sede legale sita in via \_\_\_\_\_

#### **ART. 14 – REGISTRAZIONE**

Agli effetti fiscali il valore del presente atto ammonta ad € \*\*\*\*\*, IVA esclusa; si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. -----

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, co. 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6, co. 3 del D.L. 179/2012.

In analogia con l'art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913, il presente atto è stato da me letto ai componenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

In applicazione analogica dell'art. 52-bis, co. 1, L. 89/1913, il presente

atto è stato sottoscritto dai componenti, in mia presenza, apponendo firma digitale o elettronica.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2, D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

La ditta appaltatrice dichiara di accettare per intero le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

L'IMPRESA